

SANZIONI

L'art. 14, comma 2, del Regolamento CONAI individua le tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

- a) omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- b) omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 12, l'accertamento della effettiva applicazione;
- c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- d) infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- e) utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all'art. 4, comma 10.

Ai sensi dell'art.14, comma 3, la sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione. Qualora la sanzione sia inferiore a 500,00 Euro non si procede alla irrogazione della stessa;
- 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni. L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.
- Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:
 - ai sensi dell'art. 12, comma 4, non vi sia stata contestazione o l'impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
 - in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale risulti comunque accertata un'omissione non superiore al 10% del Contributo Ambientale dichiarato su base annua.

Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000,00 Euro (art. 14, comma 6). Le sanzioni sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata con lettera raccomandata da parte di CONAI. Infine, ai sensi dell'art.14, comma 4, le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all'art. 14 comma 2, lett. a) o b).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

CONAI ha introdotto - dal 20 febbraio 2019 - una procedura agevolata di regolarizzazione per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo Ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili. Tale procedura prevede in particolare:

- che l'accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti alla data di invio dell'autodenuncia, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 12 del Regolamento consortile;
- la possibilità di rateizzare le somme dovute al CONAI (per contributo e interessi di mora) fino a 36 mesi.

Restano altresì fermi sia il termine per l'invio delle dichiarazioni dopo l'autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del CONAI al Contributo Ambientale CONAI dovuto dall'impresa nell'ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

- invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- regolare pagamento delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo.